

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIOSANITARIA 9 dicembre 2025, n. 38

ASP ROMANELLI PALMIERI (03934560727) - CARE SOLLIEVO AL DOLORE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (P.IVA 07889640723) - Conferma dell'autorizzazione all'esercizio CON PRESCRIZIONE, ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n. 9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii., per una RSA Non Autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 con dotazione di 22 pl posti letto RSA di mantenimento di Tipo "A" ai fini dell'autorizzazione all'esercizio ubicata in Monopoli (BA), in Largo Cardinal Marzati, n.7.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante "*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali*";

Vista la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante "*Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0". – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis).*";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "*Modello Organizzativo Maia 2.0*" e ss.mm.ii.. *Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione*".

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e smi avente ad oggetto "*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*", stabilisce:

- all'articolo 8, commi da 1 a 6, che: "*1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune. 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura. 3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché*

per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale. 4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2. 5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica. 6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa"

- all'art 24 commi 1, 3 e 4 (Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) che: "1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accREDITAMENTO istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accREDITAMENTO istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. (OMISSIS)

3. Ai fini della concessione dell'accREDITAMENTO, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accREDITAMENTO, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.

4. Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accREDITAMENTO, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accREDITAMENTO istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."

- all'articolo 29, comma 9, che: "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente

della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”.

In data 9/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto “Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti” (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007, tra le quali le RSSA ex ART 66 del RR 4 del 2007.

Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede:

-all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), che:

“3. In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: a) posti letto/ posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già autorizzati all'esercizio o già previsti in atti di programmazione sanitaria regionale; b) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati già autorizzati all'esercizio; c) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali non sia decorso il termine biennale di validità ai sensi della ex L.R. n. 8/2004 e s.m.i.; d) i posti di RSA ex R.R. n. 3/2005 già assegnati con la deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2002, n. 1870 (Piano di riconversione dei Presidi ospedalieri di Bisceglie e Foggia di cui alla del. cons. reg. n. 380/1999 e successive modificazioni di cui alla del. giunta reg. 1087/2002 – Definizione dei rapporti con la congregazione religiosa “Casa della Divina provvidenza”; e) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento; f) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento; g) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio; h) i posti letto di RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., per i quali sia stata presentata istanza di riqualificazione quali RSA di mantenimento”;

-all'art. 12.2 (Norme transitorie per le RSA ex RR 3/2005 e per le RSSA ex art. 66 r.r. 4/2007 e smi contrattualizzate con le aa.ss.lli), che:

“1. Le RSA ex R.R. n. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 devono convertire i posti letto nel rispetto del fabbisogno di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 e secondo le previsioni degli stessi commi 3 e 4 dello stesso articolo, tenuto conto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal presente regolamento.

2. A tal fine il processo di conversione, per le strutture di cui al comma 1 del presente articolo, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, avverrà sulla base dell'atto ricognitivo di cui al punto 12.1 e di apposite preintese da sottoscrivere con ogni singolo erogatore da parte del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, da approvarsi con atto di Giunta regionale (piano di conversione).

3. A far data dall'approvazione del piano di conversione, entro i successivi 30 giorni i singoli erogatori presentano al competente Servizio regionale istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, con la specifica indicazione del numero e tipologia di nuclei di assistenza così come previsti nel piano di riconversione.

4. L'istanza dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento qualora già posseduti, ovvero un piano di adeguamento da attuarsi entro i limiti temporali stabiliti nel presente articolo.

5. Le strutture di cui al comma 1 devono adeguarsi ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dalla approvazione del piano di riconversione da parte della Giunta regionale:

a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;

b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.

In deroga al precedente punto b), le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.

Le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi, qualora all'atto della verifica sul possesso dei requisiti non dimostrino di possedere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, devono adeguarsi ai requisiti strutturali del presente regolamento, nel rispetto del termine previsto al precedente punto b).

6. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ciascuno di tali termini, a pena di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, il responsabile della struttura invia al competente Servizio regionale un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, ai fini dell'avvio delle attività di verifica.

7. La mancata presentazione dell'istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) e 26, comma 2, lett. a) L.R. n. 9/2017. Il mancato adeguamento ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini indicati nel presente articolo, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, commi 6 e 8, e 26, commi 2 lett. b) e 3, L.R. n. 9/2017.

8. Nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del piano di conversione da parte della Giunta regionale alla data di adozione dei provvedimenti regionali di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi manterranno il numero e la tipologia di prestazioni per cui sono già autorizzate all'esercizio ed accreditate con le relative tariffe vigenti alla stessa data.

9. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente Regolamento e la data di approvazione, da parte della Giunta Regionale, del piano di conversione di cui al presente articolo 12.2, le istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione, di autorizzazione all'esercizio e/o di accreditamento relative alle RSA ex R.R. n. 3/2005 e per le RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., contrattualizzate con le AASSLL, sono inammissibili.”.

Con la DGR 2153 del 2019 la Regione, in merito alla modalità ed ai termini per la presentazione delle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento, stabiliva altresì:

“ PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Tenuto conto che:

- il termine previsto l'art. 10, comma 5 (9 agosto 2019) ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio non è un termine perentorio;
- con il presente atto ricognitivo viene indicata la nuova data a decorrere dalla quale le strutture devono presentare relativa istanza;
- Il presente atto ricognitivo prevede l'assegnazione di posti letto ai fini dell'accreditamento

ne consegue che le RSSA ex art. 66 interessate alla distribuzione dei predetti posti letto, devono contestualmente richiedere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio per i posti letto già autorizzati al funzionamento e l'accreditamento per max n. 20 p.l. utilizzando il modello di domanda AUT – ACCR – 2.

(omissis)

Le istanze per la conferma del titolo autorizzativo e per l'assegnazione dei posti in accreditamento da presentarsi alla Regione saranno valutate nel primo bimestre che decorrerà dalla data del 1/12/2019 fino alla data del 31/01/2020.”

In merito ai requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento: “Ai sensi del precedente art. 12.2 i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento sono i seguenti:

1) R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 4/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per la RSA di cui all'art. 4 del R.R. n. 4/2019

2) PER LE RSSA EX ART. 66 R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI PER AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO

- art. 36 - requisiti comuni alle strutture
- art. 66 - requisiti strutturali

3) R.R. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA

4) R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA
- 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane

5) R.R. 16/2019 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO - APPROVAZIONE MANUALI DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE.

Il RR 16 del 2019 all'art. 2, commi 2, 4 e 5 prevede:

"2. I Manuali di Accreditamento si applicano alle strutture già accreditate e a quelle per le quali è stata presentata istanza di accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e ss., legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro il semestre successivo a tale data, nei seguenti tempi e modi:

- a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di "Plan";
- b) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di "Do";
- c) entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di "Check" e di "Act" (tutte).

Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione entro le scadenze sopra indicate, alla sezione regionale competente ed all'organismo tecnicamente accreditante (OTA), di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata. (omissis)

4. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 e 3, costituiscono atto preliminare alle verifiche del possesso dei requisiti stabiliti dai Manuali di accreditamento da parte dell'OTA da eseguirsi sulla base del programma di cui all'articolo 3, comma 3 o su apposito incarico della sezione regionale competente nell'ambito del procedimento di accreditamento ai sensi dell'articolo 24 e ss. legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i..

5. Il possesso dei requisiti, attestato alle scadenze stabilite dai commi 2 e 3, costituisce, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., condizione necessaria al mantenimento dell'accREDITAMENTO, pena revoca-decadenza ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lett. b) della medesima legge".

Con DGR 25 novembre 2019, n. 2153 ad oggetto "R.R. n. 4/2019 - art. 12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9, comma 3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accREDITAMENTO di cui all'art. 10, commi 3 e 4 - Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accREDITAMENTO" la Regione approvava:

- l'allegato A, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione delle strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 R.R. n. 4/2019; la determinazione dei posti disponibili ai fini di nuove autorizzazioni all'esercizio; le disposizioni generali relative ai posti autorizzabili all'esercizio; i modelli di domanda per le autorizzazioni alla realizzazione e le autorizzazioni all'esercizio predisposti per le autorizzazioni in forma singola o associata;
- l'allegato B, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE",

riportante la ricognizione: – dei posti letto/posti di strutture rientranti nella riserva di posti accreditabili di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 R.R. n. 4/2019 con l'indicazione: a) dei posti letto di RSA e di Centri diurni per soggetti non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 e 7 dell'art.10; (omissis) le indicazioni operative relative ai posti accreditabili; – i modelli di domanda per le conferme delle autorizzazioni all'esercizio e per gli accreditamenti, predisposti per le autorizzazioni e gli accreditamenti in forma singola o associata.

Con Determina n. 125 del 01/02/2016 emessa dal Dirigente dell'Area Organizzativa V del Comune di Monopoli, la struttura denominata *"Asp Romanelli Palmieri"*, ubicata in Monopoli (BA) in Largo Cardinal Marzati n.7 veniva autorizzata al funzionamento come residenza sociosanitaria assistenziale (ex. art.66 R.R. 4/2007) per una ricettività di 12 ospiti. L'ente titolare della struttura è la ASP Romanelli Palmieri.

Successivamente con atto dirigenziale della Regione Puglia n. 102 del 15/02/2016, la struttura RESIDENZA SOCIOSANITARIA ASSISTENZIALE (RSSA) rivolta ad anziani della ASP Romanelli Palmieri di Monopoli di cui al punto precedente veniva iscritta al Registro Regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio- assistenziali destinate agli anziani, ai sensi dell' art. 53 della L.R. 19/2006

Con successiva D.D. dell'AREA V del Comune di Monopoli, si stabiliva che: *"a seguito degli interventi di natura strutturale, funzionale ed organizzativa posti in essere presso Residenza Sociosanitaria Assistenziale (RSSA) rivolta ad anziani con sede in Monopoli, Largo Cardinal Marzati, 7 alla ASP Romanelli Palmieri di Monopoli, la ricettività della stessa può essere aumentata da 12 a 22 ospiti [...]"*, pertanto, con Atto Dirigenziale n. 767 del 27/07/2016 la Sezione Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità della Regione Puglia provvedeva ad aggiornare l'iscrizione della predetta struttura nel registro regionale delle strutture socio-sanitarie.

In data 29/01/2020, il legale rappresentante della ASP Romanelli Palmieri procedeva a sottoscrivere preintese con la Regione Puglia accettando il seguente piano di conversione:

- ai fini autorizzativi 22 posti letto di RSA Mantenimento anziani di tipo A;
- ai fini dell'accredimento istituzionale 22 posti letto di RSA Mantenimento anziani di tipo A

Con pec trasmessa in data 07/02/2020, il Legale Rappresentante della Asp Romanelli Palmieri, congiuntamente al Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale *"Progetto Vita"*, facendo seguito alla sottoscrizione della preintesa e in ottemperanza alle previsioni di cui al RR 4 del 2019 e alla DGR 2153 del 2019, presentava istanza di conferma del predetto atto autorizzativo e di accreditamento.

Con DGR 1006 del 2020 (Pubblicata sul BURP n. 103 del 14/07/2020) ad oggetto *"Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali"* la Regione assegnava alla ASP Romanelli Palmieri n. 22 pl ai fini della conferma dell'autorizzazione e n. 22 pl ai fini dell'accredimento.

Nella predetta determinazione si stabiliva altresì che *"2. A seguito dell'approvazione del presente provvedimento, in riferimento alle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentate dalle strutture sociosanitarie ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili indicati nelle tabelle 2, 4, 10 e 11 allegate al presente provvedimento, sarà avviata la fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 e RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione. All'esito delle verifiche e a seguito di acquisizione di parere favorevole sul possesso dei predetti requisiti rilasciato dal Dipartimento di prevenzione incaricato, la competente Sezione regionale provvede a rilasciare il provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento."*

Con successiva DGR 1409 del 2020 ad oggetto *"DGR n. 1006 del 30/06/2020 "Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali" – Modifica ed integrazioni"* la Regione confermava alla ASP Romanelli Palmieri l'assegnazione dei posti già effettuata con la DGR 1006 del 2020. A seguito dell'approvazione

del predetto provvedimento, in riferimento all'istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentata dalla ASP Romanelli Palmieri ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili come assegnati, veniva dato avvio alla fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione delle Asl Bari e Lecce (giusta nota di incarico prot. n. 346402 del 09/07/2024).

In sede d'incarico, la scrivente Sezione richiedeva di relazionare anche in merito a quanto riportato dal Comando dei Carabinieri NAS di Bari con la nota prot. n. 16/206-1 del 17/03/2023.

Con pec del 29/10/2024, acquisita al protocollo Regione Puglia in pari data al n. 530646, il Dipartimento di prevenzione ASL Bari inviava la nota prot. n. 134529/2024 del 29/10/2024, con cui esprimeva giudizio favorevole ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio per 22 p.l. di RSA per soggetti non autosufficienti (mantenimento anziani - Tipo A) di titolarità dell'ASP Romanelli Palmieri, avente sede in Monopoli (BA) in Via L.go Cardinal Marzati n. 7, gestita dalla Società Coop. Soc. "PROGETTO VITA".

Al contempo, il succitato Dipartimento si riservava di relazionare sulle verifiche effettuate in merito a quanto riportato dal Comando dei Carabinieri NAS di Bari nella nota prot. n. 16/206-1 del 17/03/2023, con separata nota.

Dalla disamina della documentazione trasmessa si rilevava che il modello "Allegato 2" fosse privo di tutte le pagine debitamente compilate e, inoltre, carente della documentazione obbligatoria ivi richiesta.

Pertanto, con nota prot. n. 432470 del 30/07/2025, la scrivente Sezione richiedeva al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Bari di relazione in merito a quanto segnalato dal Comando dei Carabinieri per la tutela della Salute e di trasmettere:"

- *Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47 DPR n. 445/2000 rese da tutto il personale assunto e/o incaricato con la specifica dell'orario di lavoro prestato, nonché le relative dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di cui al d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39.*

Si segnala, altresì, che nella Tabella 2.2 risultano indicate n. 9 unità di OSS diversamente dall'elenco del personale trasmesso ("ALL. 1") il numero di OSS impiegato presso la struttura risulta essere pari a n. 8 unità;

- *La documentazione attestante i titoli di studio posseduti dal Responsabile Sanitario della struttura, la dichiarazione di accettazione dell'incarico nonché di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d.lgs. 8 aprile 2013 n.39;*
- *Le dichiarazione rese dal legale rappresentante della Società Coop. Soc. "PROGETTO VITA", in qualità di Ente gestore della struttura in oggetto, in merito all'assenza di cause di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 9 commi 4 e 5 LR n. 9/2017 e di assenza di cause di revoca dell'accredimento ai sensi degli artt. 20 comma 2 e 26 comma 2 LR n.9/2017".*

Con pec del 25/02/2025, acquisita al protocollo regionale in pari data al n. 101822, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Lecce trasmetteva propria nota prot. n. 34188/2025, con la quale attestava:" *che la verifica dei requisiti ulteriori per l'accredimento istituzionale si è conclusa con **esito positivo** [...] per la struttura di seguito indicata:"*

RSA den. "ROMANELLI PALMIERI": sede in Monopoli (BA) – L.go Cardinal Marzati n.7

Ente titolare: ASP ROMANELLI PALMIERI, Rappresentante Legale Sig. TOSCHES sede legale Monopoli (BA) – L.go Cardinal Marzati n.7.

Gestore "SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO VITA" con sede legale in Modugno (BA) – Via dei Tintori, 8.

*Tip. Struttura: **RSA NON AUTOSUFFICIENTI** tipo A di mantenimento anziani:*

*Ricettività: per n. 22 p.l. mantenimento anziani (**tipo A**) da accreditare.*

Responsabile Sanitario: Dott. STAMA Giuseppe, nato a omissis il 01.01.1950, specialista in Farmacologia"

Con pec del 23/09/2025, acquisita in pari data al protocollo regionale al n. 515778, la Società "CARE SOLLIEVO AL DOLORE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" trasmetteva alla scrivente Sezione scrittura privata del 11/09/2025, (Rep. n. 33391, Racc. n. 25819, registrato a Lecce il 16/09/2025 al n. 21447/1T), mediante il

quale La Società "PROGETTO VITA – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE", rappresentata dal Commissario Liquidatore, "cede e trasferisce alla Società "CARE SOLLIEVO AL DOLORE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" [...]

il ramo d'azienda relativo alla gestione della struttura RSA 'ROMANELLI PALMIERI' [...] di proprietà dell'ASP "ROMANELLI PALMIERI", con efficacia dal giorno 01/10/2025".

Con successiva pec del 03/10/2025, acquisita al protocollo regionale in data 06/10/2025 al n. 541944, l'ASP "ROMANELLI PALMIERI" notificava alla scrivente Sezione la deliberazione n. 07.2025 del 03.10.2025 con oggetto: "Cooperativa Progetto Vita - cessione di ramo d'azienda", con cui il Commissario dell'ASP ROMANELLI PALMIERI ha provveduto a prendere atto: "dell'avvenuta "CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA" che con gara d'Asta di cui al verbale per Notaio Stefania Pallara del 20 maggio 2025 reg.to a Lecce il 23 maggio 2025 al n. 12231 la società CARE Sollievo al dolore – Società Cooperativa Sociale con sede in Modugno si è aggiudicato il ramo di azienda della società "Progetto Vita" società cooperativa sociale in liquidazione, rappresentata dal Commissario Liquidatore dott.ssa Marra Anna, destinato all'esercizio dell'attività gestione della struttura RSA Romanelli-Palmieri in Monopoli alla via Cardinale Marzati n. 16, completo di tutti i beni, diritti, rapporti e oneri che lo compongono, le autorizzazioni sanitarie e amministrative rilasciate dal comune di Monopoli, Ufficio di Piano e Regione Puglia e le convenzioni in essere con ASL Bari 1, l'accreditamento istituzionale e il portafoglio clienti (ospiti)".

Nella succitata deliberazione n. 07.2025 del 03.10.2025 si precisava altresì quanto segue: "la struttura è stata concessa in gestione con contratto di Social Management stipulato il 28 aprile 2014 e registrato a Bari il 10 luglio 2014 al n. 11876 per la durata di sei anni rinnovabili; in data 30 marzo 2015 è stato stipulato "addendum" al contratto registrato a Bari il 3 maggio 2015 al n. 3069; il contratto alla scadenza è stato rinnovato per altri sei anni con scadenza 30 aprile 2026".

In pari data, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Bari trasmetteva propria nota prot. n. 124386/2025, acquisita al protocollo regionale al n. 541731 del 06/10/2025, cui allegava la documentazione richiesta dalla scrivente Sezione e, al contempo, comunicava l'avvenuta superamento delle criticità riscontrate dai Carabinieri NAS di Bari.

Preso atto del sopravvenuto cambio di gestione della RSA *de quo*, la scrivente Sezione con propria nota prot. n. 541731 del 06/10/2025, invitava il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Bari ad "effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, presso la sede della struttura al fine di accertare in capo alla "CARE SOLLIEVO AL DOLORE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" il possesso dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, generali, minimi e specifici previsti dal RR 4/2019 nonché dell'insussistenza di una delle ipotesi di decadenza previste dall'art 9 commi 4 e 5 della LR 9 del 2017 acquisendo, all'uopo, la dichiarazione sostitutiva di certificazione rese ai sensi del DPR 445 del 2000 da parte del legale rappresentante della società"

Con successiva pec del 28/11/2025, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Bari riscontrava la precitata nota d'incarico trasmettendo propria nota prot. n. 150791/2025 con cui si attestava: "l'esito positivo della verifica dei requisiti strutturali generali (Mod. B) e tecnologici della RSA di mantenimento di Tipo A di cui al R.R. n. 4/2019 e dei requisiti strutturali minimi ed organizzativi (Mod. A) previsti dalla precedente normativa di cui l'art. 66 del R.R. n. 4/07 per un nucleo di:

- a. 22 posti letto RSA mantenimento di tipo A;

Con affidamento della direzione sanitaria della struttura al Dott. Stama Giuseppe [...]." Riservandosi con separata nota di comunicare "gli atti relativi al personale lavorante individuato, visionato al momento del sopralluogo, comprovanti l'esclusività del rapporto lavorativo e disponibilità alle prestazioni lavorative alla nuova società, al momento dell'entrata in esercizio".

Posto quanto sopra, si propone di

- rilasciare, **la conferma dell'autorizzazione all'esercizio** ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8 co 3 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a:

Ente Titolare: ASP ROMANELLI PALMIERI (Partita IVA 03934560727)

Legale Rappresentante: Sig. Tosches Luigi

Sede Legale: Monopoli (BA) – L.go Cardinal Marzati n. 7

Ente Gestore: CARE SOLLIEVO AL DOLORE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (P.IVA 07889640723)

Legale rappresentante: Sig.ra Moliterni Eleonora

Attività: RSA Non Autosufficienti RR 4 del 2019

Sede legale: Via Cairolì, 52 Modugno (BA)

Sede operativa: L.go Cardinal Marzati n.7, Monopoli (BA)

Denominazione: "Romanelli Palmieri"

N. posti autorizzati: 22 pl di di Rsa di mantenimento di "tipo A";

Responsabile sanitario: **Dott. STAMA Giuseppe**, nato a [...], il 01/01/1950 e, in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita presso l'Università degli Studi di Bari in data 07/04/1977, e di Specializzazione in Farmacologia, conseguita presso l'Università degli Studi di Bari, iscritto all'Albo professionale dei Medici della provincia di Bari, al N. 4724 dal 01/06/1977.

Con la **PRESCRIZIONE** per il Legale Rappresentante della ASP Romanelli Palmieri, unitamente al Legale Rappresentante della Care Sollievo al Dolore Soc.Cop.Soc., di trasmettere a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto, pena l'inefficacia del medesimo, la seguente documentazione:

- a. Elenco nominativo di tutto il personale impiegato nella Rsa non autosufficienti, reso in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, in ordine al possesso di titolo di studio, qualifica professionale, titolo, iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, tipologia di contratto, debito orario, CCNL applicato, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
- b. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, con indicazione specifica della data di assunzione e/o conferimento incarico; nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
- c. Copia dei contratti di lavoro definitivi e/o incarichi del personale impiegato nella Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019;
- d. Comunicazione Unilav.

Con le precisazioni che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della ASP Romanelli Palmieri, unitamente al Legale Rappresentante della Care Sollievo al Dolore Soc.Cop.Soc., è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante ASP Romanelli Palmieri unitamente al Legale Rappresentante della Care Sollievo al Dolore Soc.Cop.Soc. è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi degli articoli 5.3, del R.R. n. 4/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"*.
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la*

competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- rilasciare, **la conferma dell'autorizzazione all'esercizio** ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8 co 3 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a:

Ente Titolare: ASP ROMANELLI PALMIERI (Partita IVA 03934560727)

Legale Rappresentante: Sig. Tosches Luigi

Sede Legale: Monopoli (BA) – L.go Cardinal Marzati n. 7

Ente Gestore: CARE SOLLIEVO AL DOLORE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (P.IVA 07889640723)

Legale rappresentante: Sig.ra Moliterni Eleonora

Attività: RSA Non Autosufficienti RR 4 del 2019

Sede legale: Via Cairolì, 52 Modugno (BA)

Sede operativa: L.go Cardinal Marzati n.7, Monopoli (BA)

Denominazione: "Romanelli Palmieri"

N. posti autorizzati: 22 pl di di Rsa di mantenimento di "tipo A";

Responsabile sanitario: Dott. STAMA Giuseppe, nato a [...], il 01/01/1950 e, in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita presso l'Università degli Studi di Bari in data 07/04/1977, e di Specializzazione in Farmacologia, conseguita presso l'Università degli Studi di Bari, iscritto all'Albo professionale dei Medici della provincia di Bari, al N. 4724 dal 01/06/1977.

Con la **PRESCRIZIONE** per il Legale Rappresentante della ASP Romanelli Palmieri, unitamente al Legale Rappresentante della Care Solievo al Dolore Soc.Cop.Soc., di trasmettere a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto, pena l'inefficacia del medesimo, la seguente documentazione:

- a. Elenco nominativo di tutto il personale impiegato nella Rsa non autosufficienti, reso in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, in ordine al possesso di titolo di studio, qualifica professionale, titolo, iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, tipologia di contratto, debito orario, CCNL applicato, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
- b. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, con indicazione specifica della data di assunzione e/o conferimento incarico; nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
- c. Copia dei contratti di lavoro definitivi e/o incarichi del personale impiegato nella Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019;
- d. Comunicazione Unilav.

Con le precisazioni che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della ASP Romanelli Palmieri, unitamente al Legale Rappresentante della Care Solievo al Dolore Soc.Cop.Soc è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante il legale rappresentante della ASP Romanelli Palmieri, unitamente al Legale Rappresentante della Care Solievo al Dolore Soc.Cop.Soc è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi degli articoli 5.3, del R.R. n. 4/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"*.
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*.

Di notificare il presente provvedimento:

- Al legale rappresentante della ASP ROMANELLI PALMIERI
romanellipalmieri@pec.it
- AL Legale Rappresentante della CARE SOLLIEVO AL DOLORE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
care@pecditta.com
- Al Direttore generale della ASL
Bari **direzionegenerale.aslbari@pec.rupar.puglia.it**
- Al Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL Bari
servsociosanitari.aslbari@pec.rupar.puglia.it
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari
dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul BURP ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art.23 del D.Lgs. n .33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n.17 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2025/00039

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Edoardo Loiodice
- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta
Edoardo Loiodice

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo